

Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - scioglimento del contratto - impossibilità sopravvenuta – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16768 del 12/08/2015

Diritto del prestatore d'opera al compenso - Condizioni - Ammissione dell'obbligato a concordato preventivo - Disciplina ex art. 2228 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16768 del 12/08/2015

L'art. 2228 c.c., che attribuisce al prestatore d'opera il diritto ad un compenso per il lavoro prestato proporzionato all'utilità dell'opera compiuta, si applica solo quando la prosecuzione dell'opera divenga impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, situazione non ravvisabile nel caso di ammissione dell'obbligato a concordato preventivo, occorrendo, per l'operatività della norma, che si tratti di fatti estranei alla volontà o al comportamento delle parti, quali la forza maggiore derivante da eventi naturali o da provvedimenti dell'autorità.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16768 del 12/08/2015